



Dipartimento: DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale: AMBIENTE

Area: CONCESSIONI DEMANIALI E PIANIF. BACINI IDROGRAFICI

DETERMINAZIONE

N. B2871 del 08/06/2010

Proposta n. 8932 del 27/05/2010

Oggetto:

Rideterminazione ai sensi della D.G.R. 112/09 del canone afferente la concessione a favore della Associazione culturale "Amici di Trastevere" con sede legale in Via Paglia,11 00153 Roma - codice fiscale 962326400589 partita Iva 04924351002, di cui alla determinazione B2459 del 23/06/2005 e differimento della data di scadenza del periodo della sua durata. Procedimento Eq-697.

Proponente:

Estensore	CASARIN ANDREA	_____
Responsabile del procedimento	CASARIN ANDREA	_____
Responsabile dell' Area	D. NOVELLO	_____
Direttore Regionale	G. BARGAGNA	_____
Direttore Dipartimento	R. DE FILIPPIS	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Oggetto: Rideterminazione ai sensi della D.G.R. 112/09 del canone afferente la concessione a favore della Associazione culturale "Amici di Trastevere" con sede legale in Via Paglia, 11 00153 Roma – codice fiscale 962326400589 partita Iva 04924351002, di cui alla determinazione B2459 del 23/06/2005 e differimento della data di scadenza del periodo della sua durata. Procedimento Eq-697.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Ambiente
C.F. 80143490581
In rappresentanza della Regione Lazio "concedente"

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla Dirigenza e al personale regionale";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 572 del 27/07/2009, con cui è stato rinnovato l'incarico di Direttore del Dipartimento Territorio al Dott. Raniero De Filippis;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 578 del 27/07/2009, con cui è stato rinnovato l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione all'Arch. Giovanna Bargagna;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. I concernente "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e ss.mm. ii.;

VISTA la Legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 ("Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183"), e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ("Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Regionale 15 dicembre 2004, n. 3 ("Regolamento di disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi"), e ss.mm.ii.;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 12 ottobre 1999, n. 5079 ("Legge regionale n. 53/1998 -Individuazione delle aste principali dei bacini idrografici nazionali, interregionali e regionali ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera A");

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 25 gennaio 2007, n. 40 ("Disposizioni in materia di pagamento e riscossione dei canoni e degli indennizzi dovuti per l'occupazione delle aree demaniali fluviali e lacuali");

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 27 febbraio 2009, n. 112 "Determinazione dei canoni e degli indennizzi per l'occupazione e l'uso delle aree del demanio idrico fluviale e lacuale. Revoca della D.G.R. 412/2007, modifica della D.G.R. 40/2007";

VISTA la richiesta della Associazione culturale "Amici di Trastevere" del 07/05/2010, assunta al protocollo della Regione Lazio al n. 118543/2S/06 in data 11/05/2010, di differire la data di scadenza della concessione al massimo periodo possibile di durata previsto dal Regola-

mento Regionale 15 dicembre 2004, n.3, come già più volte manifestato negli anni trascorsi con successive e reiterate note quali quelle acquisite al protocollo dell'Amministrazione regionale ai n. 043113/2A/08 del 22/03/2005, n. 212576/D2/2S/05 del 11/12/2006, n. 78416/2S/06 del 14/05/2007, n. D2/2S/00/219362 del 15/12/2008 - tutte rimaste senza motivato riscontro – al fine di potere razionalizzare i notevoli costi di gestione ed ammortizzare gli ingenti investimenti finanziari necessari all'acquisto di attrezzature, materiali ed impianti necessari alla fruibilità del bene demaniale concesso e poter aver accesso al credito finanziario con remissione debitoria di tipo pluriennale;

ATTESA la necessità – viste la quantità e le concomitanti esigenze delle numerose Amministrazioni pubbliche coinvolte - di omogeneizzare a lungo termine la durata stagionale dei periodi di concessione di tutti gli utilizzatori delle banchine di magra del fiume Tevere, nel tratto urbano del Comune di Roma, e viste le analoghe determinazioni della Amministrazione regionale orientate in tal senso, specificamente finalizzate alla pianificazione nei termini utili di adeguate misure a salvaguardia dei fruitori, del percorso ciclo pedonale, del servizio di navigazione e delle attività limitrofe, nonché della prevenzione del “rischio onda di piena” ed idraulico in genere e della redazione degli opportuni piani di sicurezza in relazione agli eventuali stati di allerta;

VISTA la determinazione di n. B2459 del 23/06/2005, che prevede le condizioni e clausole che regolano la concessione in favore della Associazione culturale “Amici di Trastevere”;

CONSIDERATO che la D.G.R. 112/2009 ha modificato in modo significativo i criteri di determinazione della misura dei canoni di concessione ed i relativi parametri di rivalutazione da prendersi a riferimento, della D.G.R. 412/2007 di cui ha definito la revoca e con la quale ultima era a sua volta sancita la revoca della D.G.R. 1177/01;

RITENUTO pertanto di dovere provvedere alla determinazione della misura definitiva del canone di concessione, a decorrere dall'anno 2009, rideterminando ai sensi della D.G.R. 112/2009 l'importo stabilito in via provvisoria nella determinazione B2459 del 23/06/2005, applicandone i parametri adeguati alla fattispecie;

CONSIDERATO che provvedendo alla rideterminazione della misura dell'importo del canone e del conseguente adeguamento dell'importo a garanzia degli altri obblighi e condizioni derivanti dal titolo concessorio, e differendo la data di scadenza del periodo di durata della concessione, non si originano sostanziali variazioni tali da inficiare o modificare la validità della concessione stessa, di cui la presente determinazione costituisce appendice suppletiva;

DETERMINA

- di differire la data di scadenza del periodo di durata della concessione di cui alla determinazione n. B2459 del 23/06/2005, al 15 settembre 2027 , restando in ogni caso salvo quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento regionale 15 dicembre 2004, n.3.;
- di rettificare il periodo di utilizzo stagionale - per ogni anno successivo al 2009 di durata della concessione - limitatamente alla data di decorrenza del 15 maggio, di avvio delle opere di cantierizzazione dell'area in concessione, al 15 settembre, di ripristino dello stato iniziale dei luoghi, con la facoltà per la concedente di poter riconoscere eventuali brevi proroghe, sia antecedenti che successive ai periodi stabiliti detti ed in ragione delle favo-

revoli condizioni meteorologiche del momento e/o altre propizie opportunità, formalizzandole con esplicita autorizzazione ad evasione di specifica semplice istanza avanzata dal concessionario ed a seguito dell'espressione dell' imprescindibile parere tecnico-idraulico della competente A.R.DI.S. e del conguaglio dell'importo del canone annuo in ragione della durata temporale della proroga;

- di rideterminare a decorrere dal 2009, in ragione della mutata durata annuale del periodo di utilizzo (dal 15 maggio al 15 settembre di ogni anno) e della entrata in vigore della D.G.R. 112/09, l'importo del canone di concessione - stabilito in via provvisoria nella determinazione n. B2459 del 23/06/2005 - fissandolo nella misura di € 4900,00 (diconsi euro quattromilanovecento/00) annue e relativamente al solo periodo 15 maggio-15 settembre, come da prospetto seguente:

Il criterio di determinazione del canone annuo è quello definito con D.G.R. n.112 del 27/02/2009. Di conseguenza il canone annuo è pari alla somma algebrica degli importi relativi alla quote relative alle superfici totali di suolo "Q1" interessate dalla concessione e quelle di soprassuolo "Q2", inteso come superficie occupata da fabbricati o manufatti censiti o censibili al C.E.U., oppure da fabbricati o manufatti di difficile rimozione non censibili al C.E.U..

Nel caso specifico della presente concessione, trattandosi di assentimento di aree demaniali da destinare allo svolgimento di manifestazione stagionale (dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno) che prevede l'installazione di strutture transitorie precarie di "facile rimozione" (amovibili) e che non comportano variazioni permanenti dello stato dei luoghi, né al contempo, per loro stessa intrinseca natura, destinazione e tipologia costruttiva, da considerarsi come dotate di cubatura propria e caratteristiche di censibilità catastale, si considera la solo superficie totale di suolo occupata "Q1".

Con tale accezione si intende la intera superficie di area demaniale occupata che risulta temporaneamente e stagionalmente (per tutto il periodo di durata della manifestazione, comprensivo anche di quello relativo all'allestimento e smontaggio completi delle strutture) comunque interdetta ad ogni altro utilizzo o possibilità di assentimento in diversa concessione.

Il canone relativo all'anno 2009 (periodo 15 giugno – 15 settembre) è quindi determinato come segue.

Trattandosi di occupazione di durata temporanea, pur se con ripetitività stagionale pluriennale, la formula di calcolo è quella contemplata nella D.G.R. 112/2009 ove si enuncia che "per le concessioni la cui durata sia superiore a trenta giorni ed inferiore all'anno, il canone è pari al canone annuo dell'anno di riferimento diviso per trecentosessantacinque e moltiplicato per il numero dei giorni di durata della concessione".Pertanto:

Canone annuo (Ca) diviso 365 per giorni utilizzo (canone minimo € 250)

per cui:

$$Ca = Q1 + Q2 \text{ (cfr. art.1 D.G.R. n.112/2009) :}$$

ove (cfr. art.4 D.G.R. n.112/2009–codice Q1.6):

Q1 = Valore a metro quadrato dell'area (Va) per metri quadrati concessi per 0.048, con Va desunto dalla Tav.1 (fg.498-REC 42/REC 131)= €/mq.38,46;

Q2 = 0 (per le considerazioni dette)

PERTANTO:

canone annuo per il periodo 15 giugno – 15 settembre 2009 (124 gg.)

€/mq. 38,46 x mq. 7815,00 x 0.048 : 365 x gg.124 = € 4901,27 e in c.t. € 4900,00

Da prendersi a riferimento quale importo base per ogni futura determinazione e/o aggiornamento e salvo eventuale conguaglio in sede di verifica della consistenza della superficie effettivamente occupata.

e da aggiornarsi annualmente, per gli anni successivi al 2009, nella misura del 100% dell'indice annuale di variazione ISTAT "FOI", riferito all'anno precedente e/o adeguato in relazione ad eventuali sopravvenute esigenze, e comunicato al concessionario in tempo utile per provvedere al versamento anticipatamente all'inizio dell'utilizzo annuale;

- di prevedere che sia adeguato dal concessionario - contestualmente al versamento dell'importo della misura del canone come rideterminato - l'importo, pari a tre volte la stessa misura del canone, a garanzia degli altri obblighi e condizioni derivanti dal titolo concessorio, di cui alla fideiussione costituita dal concessionario in favore della concedente a norma di quanto previsto all'art.27 della determinazione n. B2459 del 23/06/2005;
- di prevedere che non sia presa in considerazione alcuna ulteriore istanza del concessionario di revisione o rideterminazione dei canoni relativi agli anni antecedenti il 2009 e che risultino già corrisposti alla data del 28/03/2009 di entrata in vigore della D.G.R. 112/2009.
- di prevedere che in caso di qualsiasi modifica o variazione in merito alle leggi e normative relative ai criteri determinazione dei canoni di concessione, nel corso della durata pluriennale della concessione in parola e fino alla sua scadenza, la concedente provveda automaticamente al conseguente adeguamento alle sopravvenute disposizioni, dandone tempestiva comunicazione al concessionario per l'eventuale esercizio del diritto al recesso.
- di vincolare il concessionario al rispetto – oltre che a quelle già specificamente espresse nella determinazione n. B2459 del 23/06/2005 e nei pareri di carattere tecnico-idraulico di anno in anno espressi dall'A.R.DI.S. in relazione allo svolgimento annuale – delle ulteriori condizioni tecnico-idrauliche ed amministrative seguenti:
 1. per tutti gli anni di durata della concessione successivi al 2009 ed entro il termine massimo del 01 febbraio di ogni anno, è fatto obbligo al concessionario di sottoporre all'approvazione preventiva della concedente, il programma della manifestazione e di utilizzazione del bene assentito tramite esplicita richiesta di autorizzazione corredata di relazione tecnica illustrativa ed elaborati tecnici progettuali esplicativi delle attività programmate e delle caratteristiche, consistenze ed ubicazioni degli insediamenti previsti per quell'anno;
 2. la concessione di utilizzo del bene demaniale non esime il concessionario dal munirsi dei permessi, delle licenze, dei nullaosta, delle concessioni e di ogni altra autorizzazione, comunque denominata, previsti dalla normativa vigente ai fini dello svolgimento dell'attività e degli utilizzi per la quale è assentita la concessione;

3. il concessionario deve assolvere ai requisiti e prescrizioni della Commissione di studio per il “rischio onda di piena” meglio descritti e contenuti nell’apposito documento consultabile al sito www.protezionecivilecomuneroma.it ed in particolare a quanto indicato al punto “E”;
 4. a predisporre le procedure da attuare dal personale che gestisce l’attività in caso di emergenza (piano di emergenza aziendale), compresa la predisposizione di un presidio in grado di ricevere dall’A.R.DI.S. (Centro funzionale regionale) i messaggi riguardanti l’attivazione degli stati di allerta (attenzione, preallarme ed allarme) nel caso di evento connesso al rischio “onda di piena”;
 5. a non generare o intralcio di sorta e porre le necessarie cautele a salvaguardia dell’attività dell’Ospedale Generale Calibita –Fatebenefratelli ed ai suoi degenti, sia in termini di orario che di intensità di rumore.
- di riconfermare integralmente la determinazione n. B2459 del 23/06/2005 nella sua validità ed in tutto quant’altro non espressamente richiamato nella presente.

Il Direttore del Dipartimento del Territorio
Dr. Raniero Vincenzo De Filippis